

SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE

IN ATTUAZIONE DELL'AZIONE "SVILUPPO DI NUOVI ACCORDI DI COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITA' PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E IL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO" PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI PER LA RIPRESA ECONOMICA

TRA

REGIONE LOMBARDIA con sede legale in Piazza Città di Lombardia 1 - Milano, C.F. n. 80050050154, rappresentata dal Direttore Generale della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione, nella persona del Dr. Giovanni Bocchieri, a ciò autorizzato con DGR n. 4222 del 25/01/2021,

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO con sede legale in Via Salvecchio 19 - Bergamo, C.F. 80004350163, rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini, nominato con Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca Protocollo n. 756 del 30.9.2015

PREMESSO CHE

- a) la legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 "Interventi per la ripresa economica" e successive modifiche e integrazioni all'art. 1 istituisce il Fondo "Interventi per la ripresa economica", per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l'impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall'emergenza sanitaria da COVID-19;
- b) in particolare, l'articolo 1, commi 2 e 12 della LR.9/2020 autorizza il ricorso all'indebitamento per la copertura finanziaria del Fondo assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell'art. 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003, n.350, che individua le tipologie di intervento finanziabili;
- c) la D.G.R. n. XI/3531 del 5 agosto 2020, di approvazione del "Programma degli interventi per la ripresa economica" che si compone degli Allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali e la D.G.R. XI/3749 del 26 ottobre 2020, che ha aggiornato tali allegati;
- d) l'Allegato 2 della D.G.R. 3749/2020 prevede tra le Azioni lo "Sviluppo di nuovi Accordi di collaborazione con le Università per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico", con una dotazione finanziaria complessiva pari a € 13.500.000,00 (tredici milioni e cinquecentomila) a valere sulle annualità 2021, 2022 e 2023, individuando quale Direzione Generale di riferimento la DG allora denominata: "Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione";

- e) con la DGR XI/3776 del 03/11/2020 "Programma degli interventi per la ripresa economica: sviluppo di nuovi accordi di collaborazione con le università per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico" è stata attivata la collaborazione con gli enti pubblici afferenti al sistema universitario lombardo, di cui sette università pubbliche ed un Istituto Universitario di Studi Superiori, stanziando € 1.687.500,00 (un milione seicento ottanta settemila cinquecento) per ognuno degli otto Enti pubblici ivi indicati;
- f) le risorse finanziarie regionali sono destinate all'innovazione delle infrastrutture di ricerca (attrezzature e/o interventi strutturali) esistenti presso gli enti universitari quali fattori abilitanti di interesse regionale e con impatto su tutto l'ecosistema della ricerca e dell'innovazione lombardo;
- g) la proposta preliminare di intervento, sottoscritta dal Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo, è pervenuta in data 15/12/2020 (Protocollo regionale n. R1.2020.0006466 del 16/12/2020) e che Regione Lombardia ne ha valutato la coerenza secondo i criteri di cui all'Allegato A) della D.G.R. 3776/2020;
- h) a seguito delle collaborative interlocuzioni con i referenti dell'Università degli Studi di Bergamo, nonché delle richieste di integrazioni da parte di Regione, sono state apportate modifiche migliorative alle proposte preliminari presentate dall'Ateneo;
- i) in data 15/02/2021 (Protocollo regionale n. R1.2021.0000935 del 15/02/2021) è pervenuta la proposta definitiva dell'Università degli Studi di Bergamo (di seguito "Ateneo");
- j) la D.G.R. n. X/_____ del _____ con cui è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione ex art 15 della L. 241/90 e ss.mm., tra Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Bergamo per la realizzazione degli interventi ed è stata stabilita la data del 30 aprile 2021 quale termine ultimo per la sottoscrizione dell'Accordo;
- k) con comunicazione dell'Ateneo pervenuta in data _____ (Protocollo regionale n. _____ del _____), è stata trasmessa la Delibera di approvazione dello schema di Accordo di Collaborazione e della proposta definitiva di intervento;

TUTTO CIO' PREMESSO

REGIONE E UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO CONVENGONO E STIPULANO ALLE SEGUENTI CONDIZIONI

Articolo 1 – Premesse

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Articolo 2 – Finalità

È interesse comune di Regione Lombardia e Università degli Studi di Bergamo attivare una specifica collaborazione avente ad oggetto la realizzazione della seguente iniziativa:

1. "Smart Living in Manufacturing";

Regione e Università degli Studi di Bergamo intendono collaborare in modo sinergico e complementare per svolgere, ciascuno secondo le proprie competenze, attività "comuni" a sostegno della realizzazione del progetto che si compone di due iniziative.

L'iniziativa si pone l'obiettivo di realizzare un laboratorio dedicato alle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo, integrazione e dimostrazione di tecnologie e processi per la fabbrica digitale e orientati al contempo anche al benessere dei lavoratori.

Gli obiettivi principali di questa iniziativa sono:

- a) IMPLEMENTAZIONE DI UNA LINEA MANIFATTURIERA in scala ridotta in grado di realizzare un processo produttivo, costituita di unità automatiche di ultima generazione e di robot, in parte anche collaborativi, dei quali è possibile pilotare i parametri di processo e monitorare tutte le grandezze di interesse, sia di basso che di alto livello.
- b) IMPLEMENTAZIONE DI UN AMBIENTE SENSORIZZATO dove testare e sviluppare nuove tecnologie e nuovi servizi tecnologici per prevenire l'insorgere di malattie professionali senza comunque ledere la privacy del lavoratore.

I dettagli tecnici sono descritti nel progetto che viene allegato al presente accordo.

Articolo 3 –IMPEGNI DELLE PARTI E MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Il progetto "Smart living in manufacturing" prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

- procedure di gara nel rispetto della normativa in materia di appalti pubblici;

- completare la realizzazione dell'intervento infrastrutturale per il potenziamento dell'attività di ricerca;
- promozione dell'ammodernamento dell'Ateneo mediante l'organizzazione di uno o più momenti di condivisione (convegni, seminari, conferenze);
- favorire la diffusione delle conoscenze anche al fine del rilancio del sistema economico sociale e lombardo;
- rafforzamento della capacità innovativa del territorio, che incida sulle condizioni abilitanti e favorisca il potenziamento di infrastrutture di ricerca e piattaforme per la maturazione e trasferimento tecnologico e delle conoscenze;
- sviluppo di hub territoriali dell'innovazione a proiezione internazionale, capaci di attrarre nuovi finanziamenti e talenti, formare nuove competenze, diventare realtà di riferimento a livello europeo e internazionale.

Regione Lombardia e Università concordano di regolamentare il rapporto di collaborazione come segue:

Regione Lombardia, per il tramite della D.G. Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione si impegna a:

- a) assicurare il contributo complessivo pari a euro 1.687.400, corrispondente al 49,24% del costo complessivo previsto di euro 3.426.801, e comunque entro il limite delle somme riconosciute, a copertura esclusivamente delle spese di investimento in conto capitale come descritte nelle lettere b), c) e d) art. 3, comma 18, della l. 350, 24 dicembre 2003;
- b) collaborare alla realizzazione delle iniziative previste, anche attraverso il monitoraggio periodico dello stato di attuazione degli interventi;
- c) assicurare le conoscenze, esperienze e professionalità necessarie per il buon esito dello svolgimento delle attività previste dal presente accordo;
- d) fornire all'Università le indicazioni relative ai lavori e attività da effettuare e ogni altra informazione in suo possesso, che potesse rendersi necessaria all'espletamento delle attività di competenza dell'Università stessa;
- e) favorire la messa a sistema e la diffusione delle conoscenze derivanti dall'attuazione delle iniziative sopra indicate anche al fine del rilancio del sistema economico sociale e lombardo;
- f) organizzare convegni, seminari, conferenze al fine di dare evidenza dei risultati ottenuti e degli obiettivi conseguiti con il presente Accordo.

L'Ateneo si impegna a:

- a) fornire a Regione supporto tecnico-scientifico attraverso i gruppi di lavoro;
- b) garantire il puntuale svolgimento delle attività nel rispetto del cronoprogramma;
- c) verificare periodicamente l'avanzamento dei lavori e segnalare tempestivamente al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre eventuali azioni correttive;
- d) presentare, nel caso in cui i titoli di disponibilità delle sedi di ubicazione delle infrastrutture non siano posseduti dall'ente universitario alla data di sottoscrizione dell'accordo, i titoli di disponibilità entro i 60 giorni successivi a quelli previsti dal

cronoprogramma della proposta formulata dall'Ateneo - pena la decadenza dall'agevolazione finanziaria;

- e) garantire che i dati vengano trattati conformemente a quanto disposto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
- f) riportare il logo di Regione Lombardia ed indicare che gli interventi sono stati realizzati con il concorso di risorse di Regione Lombardia in tutte le forme di pubblicizzazione dell'Ateneo in coerenza con la DGR 3637/2020;
- g) non svolgere attività economica con le infrastrutture finanziate per tutta la durata dell'accordo di collaborazione;
- h) evitare sovvenzioni incrociate a favore dell'attività economica svolta al di fuori del complesso realizzato, garantendo che il finanziamento pubblico dell'attività non economica è nettamente separato da altre attività a carattere economico svolte dallo stesso e che i relativi costi, finanziamenti ed entrate possono essere nettamente separati. L'Ateneo inoltre garantisce che tale corretta imputazione dei costi, dei contributi e delle entrate connesse al presente accordo può essere comprovata nel bilancio aziendale dell'ente;
- i) conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data del saldo ricevuto;
- j) mantenere la proprietà delle infrastrutture e delle attrezzature e la relativa destinazione d'uso per almeno 5 anni a decorrere dalla data di conclusione dei lavori;
- k) assicurare lo svolgimento dei controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.

Articolo 4– Responsabili operativi dell'accordo

Il Responsabile operativo per Regione Lombardia è il Dirigente pro tempore della Struttura "Responsabile Asse VII e gestione delle fasi di spesa Asse I POR FESR 2014-2020", Dr.

Il Responsabile operativo per l'Ateneo è _____.

Articolo 5 – Modalità di erogazione del contributo

Regione erogherà, a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica", un contributo massimo di euro 1.687.400,00 e comunque pari al massimo del 50% del costo complessivo dell'Accordo, in tre tranches e secondo quanto disposto dalle previste Linee Guida di rendicontazione:

- 30% nel 2021 successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo con la presentazione di un cronoprogramma delle attività, previa presentazione della deliberazione di Ateneo che approva il progetto ed il relativo cronoprogramma di dettaglio;

- 60% nel 2022 alla presentazione di una relazione intermedia sullo stato di avanzamento lavori, da verificarsi anche attraverso sopralluogo, previa rendicontazione di spesa pari ad almeno il 40% del contributo regionale;
- 10% nel 2023 alla conclusione dell'investimento, entro il limite del contributo riconosciuto, previa presentazione delle spese sostenute e di una relazione descrittiva degli interventi realizzati.

Qualora l'Università degli Studi di Bergamo abbia sostenuto spese inferiori a quanto previsto in sede di accordo di collaborazione, il saldo corrisposto da Regione Lombardia sarà riproporzionato a seguito delle operazioni di verifica della rendicontazione trasmessa.

Qualora l'Ateneo abbia sostenuto spese superiori a quanto dichiarato in sede di accordo di collaborazione, le stesse non saranno riconosciute da Regione Lombardia, conseguentemente verrà corrisposto esclusivamente il saldo dovuto riferito alle spese riconosciute.

Articolo 6 – Validità dell'Accordo

Il presente Accordo avrà validità dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione delle attività previste e comunque non oltre il termine del 31 dicembre 2023.

Qualora si rendesse necessario potrà essere concordata formalmente tra le parti una proroga di un periodo massimo di 6 mesi per la chiusura delle attività.

Il presente Accordo potrà essere oggetto di integrazione per ulteriori attività che si rendessero necessarie alla realizzazione del progetto. Ogni modifica e/o integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata e sottoscritta dalle Parti.

Articolo 7 – Ispezioni e controlli

Regione Lombardia in qualsiasi momento effettua i controlli sul progetto/intervento oggetto dell'accordo di competitività, ed ispezioni presso la sede dell'Università degli Studi di Bergamo.

Scopo dell'ispezione è la verifica dello stato d'attuazione del progetto/ intervento, il rispetto degli impegni/obblighi definiti dall'accordo e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

I controlli – a titolo esemplificativo - attengono ai seguenti aspetti:

- verifica della veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni (es. dati, documenti, atti) prodotti in sede di presentazione della domanda anche sulla base delle autocertificazioni fornite utili ai fini dell'attribuzione del punteggio;
- verifica della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e giustificate da fatture quietanzate e altri documenti contabili, contratti;
- verifica del rispetto di impegni/obblighi.

Art. 8 – Comitato tecnico e di monitoraggio

Nell'esercizio delle attività previste dal presente Accordo dovrà in ogni caso essere garantito il coordinamento tra le Parti. Al fine di agevolare detto coordinamento è istituito un Comitato Tecnico composto da due membri dell'Università degli Studi di Bergamo e da tre membri in rappresentanza di Regione Lombardia, che verranno designati con provvedimento del Direttore Generale pro tempore della DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione.

Al Comitato Tecnico sono demandati, attraverso incontri periodici, i seguenti compiti:

- il monitoraggio sullo stato di attuazione dell'Accordo, proponendone eventuali correttivi;
- l'esame delle eventuali criticità connesse al raggiungimento degli obiettivi;
- collaborazione all'implementazione delle linee guida sulla rendicontazione.

Articolo 9 – Responsabilità verso terzi

Le parti si esonerano vicendevolmente da ogni responsabilità per i danni che dovessero derivare, per colpa dei propri dipendenti, a persone e/o a cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente accordo.

Articolo 10 – Riservatezza

Nel corso della collaborazione l'Università degli Studi di Bergamo potrà avere accesso ai dati ed alle informazioni disponibili presso la Regione Lombardia e si impegna ad utilizzare i dati raccolti dalla Regione esclusivamente a fini della collaborazione oggetto del presente accordo.

L'Università degli Studi di Bergamo garantisce che il proprio personale delegato allo svolgimento della collaborazione mantenga nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata il segreto per quanto concerne le informazioni e i documenti riservati della Regione dei quali tale personale sia venuto a conoscenza nell'ambito del presente accordo.

Regione, analogamente, è tenuta ad osservare il segreto nei confronti di qualsiasi persona non coinvolta nell'attività di collaborazione oggetto del presente accordo per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, e documenti, di cui fosse venuta a conoscenza, o che le fossero comunicati dallo stesso Referente per la realizzazione delle attività, o dai suoi collaboratori, in virtù del presente accordo e che non costituiscano l'oggetto dell'accordo stesso.

Art. 11 - Trattamento dati

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti o raccolti in conseguenza della stipula del presente accordo verranno trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate ed in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali.

Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente.

Ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento individua l'Università degli Studi di Bergamo, nella persona del suo legale rappresentante

pro tempore, quale responsabile del trattamento dei dati del Titolare in quanto ente che presenta le garanzie necessarie e sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento rispetti i requisiti della vigente normativa e la tutela degli interessati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, l'Università degli Studi di Bergamo, in qualità di Responsabile del trattamento, potrà ricorrere alla nomina di ulteriori Responsabili solo previa autorizzazione scritta, generale o specifica, da parte della Giunta Regionale (come da contenuto dell'All. A.1 della DGR n. XI/812 del 19/11/2018).

L'individuazione degli ulteriori Responsabili del trattamento di cui sopra dovrà essere preventivamente resa nota alla Giunta Regionale, al fine di consentire a quest'ultima di manifestare eventuale formale opposizione alla nomina entro e non oltre il congruo termine di quindici giorni dalla ricezione formale della comunicazione dell'Università degli Studi di Bergamo, decorso il quale la stessa potrà procedere all'effettuazione delle designazioni normativamente previste nei confronti dei Responsabili individuati.

Ai sensi dell'art. 28 par. 3 del GDPR, all'interno dell'apposito atto giuridico bilaterale che vincola il responsabile al titolare, (Allegati A.1, A.1.1, A.1.2) approvato con delibera XI/812 del 19/11/2018 sono disciplinati i trattamenti, la durata, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati e la categoria degli interessati, gli obblighi e diritti del titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento da quest'ultimo nominato mediante atto successivo all'accordo.

Qualora l'Università degli Studi di Bergamo ai sensi del sopracitato c. 4, ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nell'atto giuridico bilaterale previsto dal precedente c. 5, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

ART. 12 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e piano della prevenzione della corruzione

Le parti dichiarano di conoscere il Codice di comportamento per il personale della Giunta di Regione Lombardia approvato con la D.G.R. n. 6062 del 29/12/2016, reperibile sul sito istituzionale di Regione.

Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dai codici di comportamento dei dipendenti pubblici di cui all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 o al Codice di comportamento dei dipendenti di Regione Lombardia comporta la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del c.c.

Articolo 13 – Recesso

Regione ed Università degli Studi di Bergamo hanno la facoltà di recedere dal presente accordo per gravi motivi in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare

all'altra parte con PEC o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno 30 giorni.

Nel caso di recesso della Regione, questa rimborserà all'Università le eventuali spese sostenute ed impegnate, in base all'accordo, fino al ricevimento della comunicazione del recesso e pagherà il contributo per opera svolta.

Nel caso di recesso dell'Università degli Studi di Bergamo, questa renderà le spese sostenute per le attività svolte e restituirà alla Regione eventuali somme percepite e non ancora spese.

Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di accordo già eseguito fino all'effettiva cessazione del rapporto.

Articolo 14 – Controversie

Le parti concordano di definire in via bonaria qualsiasi vertenza che possa nascere dalla esecuzione del presente accordo.

Per eventuali controversie o per qualsiasi azione avviata da una parte contro l'altra in rapporto al presente accordo, per il quale non sia stato possibile giungere ad una composizione amichevole tra le parti contraenti, è competente il Foro di Milano.

Articolo 15 – Ulteriori disposizioni

Il presente accordo è esente da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque titolo ai sensi dell'articolo 1, comma 354 della legge 266 del 23/12/2005 ed è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241.

La data di sottoscrizione coincide con la data di ricezione al server di posta certificata di Regione Lombardia dell'accordo sottoscritto per accettazione dell'Università degli Studi di Bergamo.

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4, Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.04.1986 n. 131. Eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Per quanto non regolato dalle disposizioni del presente accordo, lo stesso sarà disciplinato da quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia.

ALLEGATI:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____.

Sottoscritto digitalmente ex art. 24 D.Lgs, 82/05

REGIONE LOMBARDIA

DG Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione
(Il Direttore Generale Dr. Giovanni Bocchieri)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

(Il Magnifico Rettore Prof. Remo Morzenti Pellegrini)